

COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

CONVENZIONE SPECIALE

SERVIZIO DI MANTENIMENTO E RICOVERO **DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL** **TERRITORIO DEL COMUNE DI FOMBIO**

(ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n° 9 del 04.02.2015)

ANNI: 2015 – 2016 - 2017

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

E' oggetto della presente convenzione, tra il Comune di FOMBIO e l'Associazione Zoofila Lombarda di Casalpusterlengo (di seguito denominata Associazione), il servizio il mantenimento e il ricovero dei cani randagi catturati sul Territorio del Comune di FOMBIO.

Articolo 2 - Condizioni generali del servizio

Il servizio di mantenimento e ricovero dei cani randagi catturati sul Territorio del Comune di FOMBIO è così articolato:

- a. L'Associazione dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei cani randagi, catturati sul territorio comunale e che si trovano nel canile sanitario, all'undicesimo giorno dopo la cattura;
- b. L'Associazione dovrà provvedere al mantenimento degli animali con vitto e alloggio;
- c. L'Associazione dovrà custodire e accudire ogni animale in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress. In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Veterinaria, nel Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità (L.R. n° 33/2009 Capitolo II°) e nel vigente Regolamento di Polizia Urbana (approvato con Delibera C.C. n° 05 del 02/04/2012 e ss.mm.ii.) con particolare riferimento alla Sezione V del Titolo II°;
- d. L'Associazione dovrà stimolare l'affido ed effettuare controlli sugli animali che ha in custodia anche mediante l'apertura di un apposito sito internet su cui verranno pubblicate le foto dei cani da porre in adozione;
- e. L'Associazione dovrà tenere un registro aggiornato quotidianamente sulla presenza degli animali nel canile con data di arrivo, razza di appartenenza, numero di tatuaggio o microchip, data di uscita per l'affido, decesso, riconsegna al proprietario;
- f. L'Associazione dovrà controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali oltre a ricoverare o sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati da parassiti;
- g. A riscontro dell'entrata dei cani, entro 2 giorni lavorativi, l'Associazione dovrà inviare via fax al Comune ovvero a mezzo posta elettronica apposita comunicazione con indicato i dati relativi alla presa in carico dell'animale (tra cui gli elementi descrittivi dell'animale).;
- h. In caso di affidamento o morte di un animale l'Associazione provvede ad inoltrare comunicazione al Comune con le modalità di cui al precedente punto g.;
- i. Ai fini contabili e per ottenere il pagamento delle quote di custodia degli animali l'Associazione provvederà a inoltrare, con le modalità di cui al precedente punto g., una nota scritta delle spettanze relative al trimestre precedente. Tale nota spese dovrà contenere altresì un riassunto delle entrate ed uscite di cani e dei decessi;
- j. La nota delle spettanze dovrà indicativamente essere inoltrata entro il 30 Aprile, il 31 Luglio, il 31 Ottobre e il 31 Gennaio di ogni anno. Il pagamento da parte del Comune verrà effettuato, salvo contestazioni, entro 30 giorni dalla data di Protocollo della nota.
- k. A garanzia dei pagamenti a favore dell'Associazione l'Amministrazione Comunale applicherà le modalità di pagamento delle note spese ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n° 4 del 12/01/2010;
- l. La struttura che ospita gli animali dovrà essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie.

Articolo 3 – Costi del servizio

Il Comune corrisponderà per ogni cane custodito presso la struttura dell'Associazione una quota giornaliera per mantenimento e custodia pari a € **1,45**.

Il Comune corrisponderà altresì all'Associazione una quota fissa mensile di € **4,00** per lo smaltimento dei liquami prodotti dai cani. La quota fissa mensile resta invariabile ed è indipendente dal numero di cani custoditi e accuditi nel canile. Tale quota viene azzerata nel caso non vi fossero custoditi cani a carico del Comune di FOMBIO.

Il costo giornaliero per la custodia e il mantenimento del singolo animale è invariabile per tutta la durata del servizio e, ad eccezione di quanto dovuto per lo smaltimento dei liquami, comprende, interamente compensato, ogni servizio richiesto, ogni onere espresso e conseguente alla custodia e mantenimento dei cani.

Articolo 4 - Durata del servizio

Il servizio ha durata fino a tutto il 31/12/2016 e avrà inizio a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 11.

Il Comune di FOMBIO si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora vengano meno le finalità del presente capitolato ovvero quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, l'Associazione ceda a terzi, in tutto o in parte, diritti e obblighi inerenti il presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale in caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione del servizio ha diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, il servizio per la parte regolarmente svolta, qualunque sia l'importo complessivo, pagando ciò che è stato effettivamente eseguito.

Articolo 5 – Orari di apertura al pubblico del canile

L'Associazione si impegna a garantire l'apertura al pubblico del canile almeno 5 giorni alla settimana secondo orario da concordare con il Comune.

Durante gli orari apertura al pubblico della struttura dovrà essere sempre presente almeno un addetto designato dall'Associazione.

L'Associazione dovrà comunque rendere noto l'orario di apertura al pubblico del canile mediante apposizione all'esterno della struttura di un cartello, o altro mezzo idoneo allo scopo. Dovrà essere altresì pubblicizzato un recapito telefonico di reperibilità del Responsabile della struttura.

Articolo 6 – Verifiche di controllo

L'Amministrazione Comunale, durante gli orari di apertura al pubblico del canile, ha facoltà di disporre l'accesso al canile tramite personale del Comune o personale delegato dallo stesso Ente e di autorizzare visite di Associazioni o altri Enti aventi come finalità la tutela del benessere animale.

Durante gli orari di chiusura al pubblico del canile l'accesso di cui al paragrafo precedente avverrà previo accordo con il Responsabile della struttura.

Al di fuori dei controlli svolti durante l'orario di apertura al pubblico e quelli concordati con il Responsabile del canile l'Amministrazione Comunale, o altri Organi di Vigilanza preposti (A.S.L., Polizia Locale, Carabinieri, Ente Nazionale Protezione Animali, ecc.), possono effettuare controlli senza preavviso al fine di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre il rispetto della normativa di riferimento.

Articolo 7 - Soppressioni

Nel caso in cui un cane dovesse essere soppresso, ricorrendo i motivi di cui all'articolo 113 del Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità, la soppressione dovrà avvenire a cura e spese dell'Associazione con metodi eutanasistici esperiti da un veterinario abilitato il quale dovrà redigere, ad ogni intervento, apposito verbale in triplice copia, di cui una deve essere consegnata all'Associazione, la seconda al Servizio Veterinario ASL e la terza al Comune di FOMBIO.

In caso di soppressione, lo smaltimento dovrà avvenire sotto la sorveglianza del servizio veterinario. Le spese per l'incenerimento degli animali soppressi o deceduti per cause mortali sono a carico dell'Associazione.

In ogni caso l'Associazione darà comunicazione al Comune, con le modalità di cui al precedente articolo 2, della cessazione nella detenzione dei cani soppressi.

Articolo 8 - Oneri per il mantenimento dei cani

Il Comune di FOMBIO si impegna a versare all'Associazione per ogni giorno di presenza al canile la somma di € **1,45** (somma comprensiva di mantenimento, custodia e di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato e non a carico per altro titolo dell'ASL o di altri soggetti) per ogni animale catturato nel proprio territorio, a partire dal giorno successivo a quello di fine ricovero presso il canile sanitario dell'ASL (cioè dopo 10 giorni dalla cattura). E' fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3 per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami.

Si sottolinea che saranno respinte le note di spesa emesse non rispettando la prassi delineata nella presente convenzione.

Si intendono a carico dell'Associazione anche eventuali oneri e spese relativi alla stipula della convenzione.

Articolo 9 – Assicurazione

Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, l'Associazione dovrà stipulare, a suo carico, un'assicurazione che garantisca ogni attività svolta.

All'atto della sottoscrizione della convenzione di servizio dovrà essere presentata copia del certificato di assicurazione stipulato.

Negli anni successivi dovrà essere data prova dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione mediante inoltro, anche a mezzo fax o posta elettronica, di copia del certificato di assicurazione.

Articolo 10 - Responsabilità

L'Associazione risponderà direttamente dei danni provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

L'Associazione quindi si obbliga a sollevare il Comune da ogni pretesa e azione che possa derivare da terzi per mancato adempimento delle clausole della presente convenzione, da trascuratezza, omissioni, dolo o colpa.

L'Associazione è responsabile verso il Comune e gli utenti, dell'esecuzione dei servizi assunti e del rispetto di tutte le Leggi e disposizioni che disciplinano la materia.

L'Associazione è altresì responsabile del contegno e operato dei propri soci, dipendenti o collaboratori (anche se volontari) e dei danni eventuali che dagli stessi o dai mezzi impegnati potrebbero derivare al Comune o agli utenti.

Articolo 11 – Accettazione clausole della convenzione di servizio e elezione di domicilio

Oltre al rispetto di tutte le Leggi e disposizioni (nazionali, regionali e locali) attinenti alla materia l'accettazione della convenzione di servizio comporta l'onere a carico dell'Associazione di rispettare tutte le clausole in essa contenute.

La convenzione di servizio, in quanto stipulata con una Associazione di Volontariato legalmente riconosciuta, si intenderà perfezionata mediante la sottoscrizione, da entrambe le parti, della convenzione stessa.

L'Associazione, all'atto della sottoscrizione della convenzione, deve dichiarare in forma scritta di conoscere ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, tutte le condizioni indicate nei documenti che fanno parte della convenzione stessa.

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dalla convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile a rischio e danno dell'Associazione con riserva del risarcimento del danno nei seguenti casi:

- Interruzione del servizio;
- Inosservanza della normativa igienico sanitaria;

- Mancato rispetto della normativa (nazionale, regionale e locale) a tutela del benessere animale accertata dagli Organi di Controllo;
- Responsabilità diretta accertata dagli Organi di Controllo di malgoverno degli animali;
- Reiterate violazioni alle norme della presente convenzione. Per reiterazione si intende la ripetizione della violazione nell'arco del triennio di validità della convenzione.

Articolo 13 – interruzioni del servizio per eventi straordinari

In caso di sciopero del personale, astensione dal lavoro o altra evenienza che per qualsiasi motivo possa influire sul normale espletamento del servizio l'Associazione dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Resta comunque definito, in linea di principio, che nei casi di cui sopra, o per altre cause di forza maggiore, l'Associazione dovrà comunque ricercare alternative tali da assicurare i servizi minimi agli animali ospitati.

Articolo 14 - Foro competente.

Il foro di Lodi è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

FOMBIO li 11/01/2014

L'ASSOCIAZIONE ZOOFILA LOMBARDA

IL COMUNE DI FOMBIO
Il Funzionario Responsabile
Comm. Agg. Castaldi Roberto

Si approvano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, tutte le condizioni indicate negli articoli che fanno parte della convenzione stessa.

L'ASSOCIAZIONE ZOOFILA LOMBARDA
